



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 199

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. PARTE FINANZIARIA.

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di **dicembre** alle ore **09:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che il Piano Esecutivo di Gestione:

- sia redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
- sia riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale;
- abbia natura previsionale e finanziaria;
- abbia contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile;
- abbia rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse;
- abbia carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio;
- sia articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli;
- individui gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio.

Richiamato, inoltre, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:

- il punto “10.1 Finalità e caratteristiche” che recita: *“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)”*;
- il punto “10.2 Struttura e contenuto” che recita: *“Il PEG assicura un collegamento con:*
 - *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
 - *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
 - *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
 - *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”*.

Vista la Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m. ed in particolare gli articoli 89 "Indirizzo politico-amministrativo" e 90 "Potere di organizzazione".

Appurato che l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione, la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Richiamato l'art. 11 "Il piano esecutivo di gestione" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017 e in particolare il comma 8 che stabilisce quanto segue: *"Il piano esecutivo di gestione, è approvato dal Comitato Esecutivo entro 20 (venti) giorni dall'approvazione del bilancio. Qualora il bilancio risulti approvato, ma il sistema di obiettivi ed attività debba ancora essere completato, è possibile provvedere all'approvazione del PEG contenente unicamente le risorse finanziarie e le risorse umane per ciascun centro di responsabilità, rimandando l'approvazione del PEG contenente obiettivi ed attività."*

Precisato che, ai sensi dell'art.18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 06 agosto 2021 n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021 n. 7;

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 09 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende più gli obiettivi gestionali.

Rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava: *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)"* "toglie" dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 09 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021.

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis).

Verificato che il P.E.G. rimane pertanto un documento di programmazione finanziaria riguardando la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio.

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità e, all'interno degli stessi, per centri di costo, intesi come area rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente, ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda delle risorse finanziarie.

Tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di costo sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi.

Rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun responsabile, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente, le risorse finanziarie necessarie articolate per centro di costo e di entrata, così come individuate nel P.E.G. di cui agli Allegati n. 1-A e 1-B alla presente deliberazione, che formano parte integrante ed essenziale della stessa.

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2024-2026.

Precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza;
- b) i Responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione delle risorse, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro centro di costo/Responsabile di Servizio (centro di costo gestore/Responsabile di procedimento);
- c) con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20/12/2023, immediatamente eseguibile, con oggetto *"Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."*

Preso atto che con decreto del Presidente n. 198 dd. 22/12/2023, immediatamente eseguibile, sono state confermate per l'anno 2024, quali posizioni organizzative – in considerazione del grado di responsabilità di prodotto e di risultato che le caratterizza, delle funzioni di direzione di unità organizzative che comportano e della professionalità e specializzazione che richiedono – le posizioni lavorative di Responsabile di Settore, individuate con decreto del Commissario n. 1 dd. 11/01/2022 e confermate con proprio decreto n. 1 dd. 18/08/2022:

- dott.ssa Zadra Maria Angela - Responsabile del Settore Socio-assistenziale
- dott.ssa Brentari Paola – Responsabile del Settore Finanziario,
- ing. Gervasi Francesca – Responsabile del Settore urbanistica e lavori pubblici e del settore ambiente e edilizia abitativa;
- dott.ssa Ianes Delia - Vicesegretario nella Gestione associata del Servizio di Segreteria.

Ritenuto di dover procedere con il presente atto all'approvazione del PEG Parte Finanziaria, che non attiene ad aspetti gestionali, rinviando a successivo provvedimento la definizione degli obiettivi gestionali con riferimento al P.E.G. 2024-2026, che troveranno allocazione all'interno del PIAO 2024-2026.

Richiamati:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.4272009);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 12.01.2023, dichiarato immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – P.E.G. parte finanziaria";

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che, ai sensi del citato decreto del Presidente n. 1 del 18.08.2022, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

DECRETA

1. Di approvare, come previsto dal comma 8 dell'articolo 8 del Regolamento di Contabilità della Comunità Valsugana e Tesino, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026 esclusivamente nella sua parte finanziaria Allegato 1A - P.E.G. 2024-2026 ENTRATE e Allegato 1B - P.E.G. 2024-2026 SPESA, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.:
 - a. la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, al Responsabile del centro di costo a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse;
 - b. la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, al responsabile del centro di costo, compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, nonché l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari.
3. Di stabilire che ai Responsabili di Servizio/Settore spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., fatta eccezione per quelli riservati alla competenza del Presidente e del Consiglio dei Sindaci come individuati dalla L.P. 7 dd. 06 luglio 2022.
4. Di dare atto che la definizione degli obiettivi gestionali sarà oggetto di separato provvedimento e troverà allocazione all'interno del PIAO 2024 – 2026.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>Enrico Galvan</i>		il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di decreto del Presidente di Comunità

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. PARTE FINANZIARIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di decreto, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Note:

Borgo Valsugana, 19/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Brentari



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di decreto del Presidente della Comunità

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. PARTE FINANZIARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la suddetta proposta di decreto, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

parere favorevole di regolarità contabile.

Note:

Borgo Valsugana, 19/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Brentari



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Decreto del Presidente della Comunità
n. 199 dd. 22/12/2023

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. PARTE FINANZIARIA.

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Informatico di questa Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal 22/12/2023 al 1/1/2024.

Il presente decreto diventa esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
Sonia Biscaro